



Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. a socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A.

Spett.le

Comune di Paderno Dugnano

Settore Pianificazione del Territorio

via Grandi, 15

20037 Paderno Dugnano (Mi)

e-mail: urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it

e-mail PEC: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

e p.c.

Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la Programmazione,

le Infrastrutture di Trasporto a Rete

e i sistemi Informativi

Direzione Generale per le strade, le autostrade,

l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali

e la vigilanza sui contratti concessori autostradali

Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna

viale Masini, 8

40126 Bologna

e-mail PEC: uit.bologna@pec.mit.gov.it

DT/SETB/GB/UESR/PF

A52 AUTOSTRADA TANGENZIALE NORD

VARIANTE PUNTUALE N. 4 AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) "PROGETTO SEVESO RIVER PARK" avviso di messa a disposizione della documentazione inerente la VAS e contestuale invito alla prima conferenza di valutazione.

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. con sede in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato, 4/A, rappresentata dal sottoscritto Ing. Giuseppe Colombo in qualità di Direttore Tecnico,

premessò che

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sino al 31 ottobre 2028, dell'Autostrada A7 Milano-Serravalle e delle Tangenziali Est, Ovest e Nord di Milano, giusta Convenzione Unica sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con legge n. 101 del 6 giugno 2008, pubblicata il 7 giugno 2008 e Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 giugno 2016, approvato con D.I. n. 422 del 2 dicembre 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 2017.

Si significa che, secondo quanto ribadito dal concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la realizzazione degli interventi dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi inclusa, per la tutela delle opere autostradali e relative fasce di rispetto, quella afferente il Nuovo Codice della Strada che rappresenta, nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto, fonte di rango primario, significando che il rispetto delle stesse non può essere derogato da parte degli strumenti generali di pianificazione del territorio, i quali, in quanto provvedimenti amministrativi, sono assoggettati al rispetto delle norme di legge che impongono limitazioni legali di carattere assoluto.

preso atto

g



Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20057 Assago (MI)

T +39 02 575941 F +39 02 57594334

serravalle@pec.serravalle.it

www.serravalle.it

P. IVA - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00772070157

C.C.I.A.A. di Milano 412618 - Cap. Soc. € 93.600.000 i.v.

dell'avviso di messa a disposizione della documentazione inerente la procedura di VAS in oggetto,

con la presente si inoltrano

i seguenti contributi e considerazioni, relativi alle fasce di rispetto stradale, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.:

- 1) in merito agli interventi da realizzarsi all'interno delle "fasce di rispetto stradale" si richiamano:
 - le definizioni e le disposizioni generali di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16 dicembre 1992, n. 495 e relativi aggiornamenti, in merito alle distanze dal confine stradale all'interno ed all'esterno della perimetrazione del centro abitato;
 - la definizione di "confine stradale", individuata al comma 10 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- 2) in tema di fascia di rispetto stradale, è indispensabile sottolineare, come riportato dal Consiglio di Stato sez. V in data 25/09/1995 n. 1346, che all'interno della stessa vige un **vincolo di inedificabilità assoluta**. (Consiglio di Stato n. 1125 del 2017; n. 6035 del 2019; n. 1100 del 2020);
In tale contesto, le opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo all'interno della fascia di rispetto autostradale rientrano nelle previsioni di cui all'art. 33 comma 1 lett. D), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e non sono pertanto passibili di sanatoria alcuna;

- 3) nelle fasce di rispetto all'interno del centro abitato sono ammessi solo interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria (senza aumento della volumetria esistente), consolidamento statico e risanamento igienico.
Pertanto, in ordine agli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali, debbono ritenersi ammissibili soltanto i lavori aventi carattere manutentorio, con esclusione di ogni modificazione o aggiunta. Non sono ammessi, all'interno delle fasce di rispetto stradale, interventi di demolizione e ricostruzione.
Il divieto di edificazione in fascia di rispetto deve essere inteso anche allo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone ed appare correlato – in ogni caso - alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per:
 - l'esecuzione dei lavori,
 - l'impianto dei cantieri,
 - il deposito di materiali per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni;

- 4) riguardo ad eventuali recinzioni da realizzare all'interno delle fasce di rispetto autostradale, le stesse dovranno essere eseguite con un cordolo in c.a. al piede per un'altezza massima di 30 cm su cui verrà collocata una rete metallica sostenuta da elementi verticali;

- 5) la posa di sotto-servizi e sovra-attraversamenti all'interno delle fasce di rispetto autostradale è concessa unicamente nel caso sia comprovata l'inattuabilità di soluzioni tecniche alternative e comunque previa istanza di convenzionamento da presentare alla concessionaria ai sensi del Nuovo Codice della Strada (art. 25-28) e del relativo Regolamento (art. 65-67) e previa approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- 6) la realizzazione di parcheggi scoperti, piste ciclabili e pedonali, spazi verdi e quant'altro all'interno delle fasce di rispetto autostradali è, in ogni caso, subordinata alla autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7) secondo quanto riportato al comma 8 dell'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, "la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 3 m". In ogni caso l'impianto di specie arboree dovrà comunque tenere conto le stesse, nel loro massimo sviluppo, non dovranno superare altezze che compromettano, in caso di caduta, la sicurezza autostradale;

8) all'interno della fascia di rispetto autostradale non è possibile ubicare bacini e/o vasche di raccolta acque e i relativi impianti, ad essi connessi, in quanto non risultano conformi al dettato normativo;

9) opportunità di riportare nelle norme del piano quanto previsto ai sensi del DPR 142/2004, che, per quanto attiene alle mitigazioni acustiche che si dovessero rendere necessarie a protezione delle sorgenti derivanti dall'infrastruttura in gestione alla Scrivente, le stesse saranno a carico del titolare delle nuove iniziative immobiliari previste dal Piano.

Si ricorda altresì che la materia urbanistica risulta interamente in capo agli Enti Locali, come pure la conseguente individuazione dell'ampiezza della fascia di rispetto stradale, di cui il Nuovo Codice della Strada indica le misure minime inderogabili. Nessuna deroga può essere consentita, per l'edificazione, all'osservanza delle distanze a protezione delle aree di proprietà autostradali.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il vincolo derivante dalle fasce di rispetto stradale è di natura urbanistica, l'Amministrazione Comunale non può rilasciare alcuna autorizzazione a costruire, relativamente ad interventi all'interno delle fasce medesime – siano essi in sopra suolo e/o in sottosuolo – in mancanza del parere della Scrivente e/o del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'applicazione della normativa spetta istituzionalmente ai Comuni, i quali, in occasione delle domande dei permessi di costruire o delle altre autorizzazioni da richiedere prima della realizzazione di una qualunque opera edilizia, devono esaminare i progetti anche in rapporto all'osservanza delle distanze dai confini di proprietà stradali nell'ambito del territorio comunale (fascia di rispetto stradale) e, conseguentemente, rilasciare l'autorizzazione a costruire quando tali distanze risultino rispettate e negarla in caso contrario.

Ai Comuni spetta inoltre la vigilanza sulle costruzioni anche per assicurare la rispondenza alle Norme; ad essi restano, pertanto, affidati i poteri di intervento repressivo (sospensione e demolizione) connessi con l'eventuale inosservanza della normativa a protezione delle strade.

Alla Scrivente, in qualità di Concessionaria Autostradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spetta il compito di vigilare affinché le prescrizioni sopracitate vengano rispettate.

Qualora la Scrivente constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto stradale, senza che abbia provveduto a rilasciare il relativo benestare, la Scrivente provvederà a dare comunicazione al concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa comunicazione al Comune per gli interventi di propria competenza.

Per ragioni di sicurezza e di fluidità della circolazione ed in considerazione di pianificati/programmati interventi di ampliamento delle tratte stradali e delle opere connesse, la Scrivente si riserva di esprimere, caso per caso, ulteriori prescrizioni in considerazione della natura degli interventi che si intendono realizzare a margine delle infrastrutture.

Più in particolare, relativamente alla documentazione depositata a disposizione del pubblico per la prima conferenza di valutazione della procedura VAS in oggetto, si evidenzia quanto di seguito.

L'analisi del contesto territoriale e ambientale contenuta nel Documento di Scoping individua quale ambito di intervento un'area situata a sud del territorio comunale di Paderno Dugnano in località Calderara, frapposto tra il tessuto urbano e la A52 Tangenziale Nord.

Al fine del completamento di un quadro conoscitivo che possa essere di ausilio sia alla definizione degli obiettivi di piano, sia per la successiva valutazione dell'incidenza delle azioni di piano sul contesto delle componenti ambientali, relativamente a tale sito è possibile affermare che:

- l'area individuata si colloca esternamente all'attuale perimetrazione del centro abitato del Comune di Paderno Dugnano, e pertanto la fascia di rispetto da applicare dal confine stradale (art. 3 D.Lgs. 285/1992) e di 60 metri;
- con riferimento alla creazione di un parco fluviale fra i cui obiettivi specifici risulta il *"miglioramento della gestione delle acque meteoriche provenienti dalla frazione di Calderara, con riduzione dei tiranti idraulici, delle portate convogliate a depurazione e dei volumi di sfioro nel torrente Seveso"*, l'incidenza degli interventi previsti dovrà garantire la piena compatibilità con l'esercizio della adiacente A52 Tangenziale Nord – in trincea rispetto al piano campagna nel tratto in questione – e la funzionalità della relativa rete di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma;
- le valutazioni nelle successive fasi procedurali del piano particellare di esproprio elaborato da CAP Holding, acquisito agli atti comunali con prot. 39913 del 16 giugno 2023, dovranno tenere in considerazione, relativamente alle aree di proprietà della scrivente concessionaria, che le stesse sono state recentemente oggetto degli interventi di mitigazione ambientale connessi alla Riqualificazione autostradale della ex SP46 Rho-Monza, in osservanza delle prescrizioni ministeriali formulate in sede della Conferenza di servizi per l'approvazione del citato Progetto esecutivo.

Per ogni eventuale chiarimento o richiesta è possibile contattare l'Ufficio Rapporti con gli Enti (Ing. Giovanni Belgenio, tel. 02.57594393).

Distinti saluti.

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe Colombo

